

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Torino

Dott. Carla Boschiglia Sez. V civile

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile riunita iscritta al n. di R.G. [redacted] '16  
promossa da

[redacted] residente in Torino, Via [redacted]  
[redacted] lettivamente domiciliato in Torino, Via Cibrario n.  
36 presso lo studio dell'avv. Marco Palermiti, che lo rappresenta  
e difende giusta procura in atti

ATTORE

CONTRO

[redacted] con sede in [redacted] Via  
[redacted] persona dei legali rapp.ti pro tempore rappresen-  
tata e difesa dall'avv. [redacted] per procura generali alle liti,  
domiciliata presso il suo studio in Torino, Via [redacted]

CONVENUTA

OGGETTO: indennizzo eventi naturali

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attrice:

voglia il Giudice di Pace di Torino, adversis reiectis  
esperito il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 320 comma  
1 cpc  
in via istruttoria

Sentenza N. 2322/19  
Spedita il 9-10-19  
Depositata il 17 LUG 2019  
Reg. N. 1213/16  
Cron. N. 21662/19  
Rep. N. 3011/19

A REGISTRO

occorrendo ordinare l'esibizione ex art. 210 cpc a ~~\_\_\_\_\_~~ in  
persona del legale<sup>o</sup> rappresentante pro tempore, con sede legale in  
~~\_\_\_\_\_~~ dell'accertamento tecnico ( c.d. perizi-  
zia) effettuato dal perito GSF sul veicolo Porsche Cayenne tg  
~~\_\_\_\_\_~~ di proprietà del sig. ~~\_\_\_\_\_~~

con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre produrre in-  
dicare testi e formulare eccezioni;

nel merito

dichiarare tenuta e condannare ~~\_\_\_\_\_~~ in persona del l.r.  
p.t. in virtù della disciplina introdotta con D.Lgs.209/2005 ut  
sopra specificata, al pagamento della somma dovuta di € 2594,00  
per le causali di cui in narrativa, in favore del sig. ~~\_\_\_\_\_~~

oltre interessi e rivalutazione monetaria sulla somma rivalu-  
tata dal giorno del fatto illecito al saldo effettivo.

Con vittoria di spese e onorari di giudizio con distrazione delle  
stesse a favore dell'avv. Marco Palermi procuratore antistatario  
ex art. 93 cpc oltre spese generali iva cpa esposti come per legge,  
e successive occorrente ivi compresa imposta di registro.

Per la convenuta:

voglia il giudice di Pace

contrariis reiectis

salvis iuribus

in via preliminare e pregiudiziale

preso atto che l'azione è stata radicata onde ottenere un inden-  
nizzo sulla base di polizza di garanzia eventi naturali

visto l'art. 1888 c.c

nel merito



in ogni caso dato atto che l'esponente risponde solo per le voci di danno assicurate, con i limiti, gli scoperti e le franchigie contrattuali, dato atto dell'inadempimento posto in essere dall'assicurato respingere ogni attorea domanda ovvero in subordine, contenere ogni onere di indennizzo entro tali limiti contrattuali e di danno diretto e comunque entro i limiti del giusto e del comprovato.

Con il pieno favore delle spese diritti e onorari di lite con rimborso in via forfetaria del 15% oltre iva e cpa e successive occorrendo tutte.

#### MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione del 23.02.16, il sig.  proprietario del veicolo Porsche Cayenne tg.  conveniva in giudizio la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al fine di ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti dalla suddetta autovettura in conseguenza di un evento atmosferico (grandine) occorso in data 16.06.2015 verso le ore 17,00.

Parte attrice assumeva ed offriva di provare che:

aveva stipulato polizza di assicurazione con la compagnia   n.  comprensiva di apposita garanzia per gli eventi atmosferici con previsione di franchigia; il veicolo Porsche Cayenne tg.  aveva subito danni in conseguenza di un'intensa grandinata abbattutasi in data 16.06.2015 verso le ore 17,00 in Torino Via delle Pervinche n. 50 ove il veicolo era parcheggiato;



aveva provveduto a denunciare all'assicurazione l'evento ed era stato aperto il sinistro con il n. 21/227/2517248 con incarico allo studio GSF di periziare il veicolo;

il danno veniva concordato tra perito e carrozzeria ~~XXXXXXXXXX~~ in € 3.294,00 come da come da ricevuta fiscale n. 63 del 29.06.2015 per un indennizzo pari ad € 2,594,00 al netto della franchigia di € 700,00;


nonostante le richieste di risarcimento del danno la Compagnia assicuratrice non aveva provveduto a versare alcunché .

Alla prima udienza compariva il difensore di parte attrice; nessuno compariva né si costituiva per parte convenuta che veniva dichiarata contumace.

Il G.d.P., su istanza di parte attrice, ammetteva la prova per interpello e testi e fissava nuova udienza per il solo interpello.

All'udienza dell'8.02.2017 presente il difensore di parte attrice, si costituiva la compagnia di assicurazione convenuta, eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato avvio del procedimento di mediazione, formulava rilievi in ordine agli oneri probatori incombenti su parte attrice, chiedeva la revoca del provvedimento di ammissione dell'interpello, considerato che il legale rappresentante della società convenuta non poteva essere a conoscenza dei fatti di causa; concludeva chiedendo la reiezione della domanda attorea ed in subordine il contenimento della domanda nei limiti del giusti e provato.

Il G.d.P. revocava la dichiarazione di contumacia della società convenuta e disponeva che parte attrice provvedesse all'attivazione del procedimento di mediazione.



Espletata la mediazione con esito negativo, parte attrice instava per l'ammissione delle prove così come già richieste per l'emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della perizia, istanze cui si opponeva parte convenuta.

Il G.d.P., a modifica della propria ordinanza, ammetteva la prova per testi e fissava udienza per l'incombente al 19.12.2017.

All'udienza parte convenuta produceva la copia della perizia e si soprassedeva all'escussione del teste, informato sull'intervenuto accordo sul danno indennizzabile.


La causa veniva rinviata per permettere la conciliazione.

Espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, successivamente il GdP, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, con termine per il deposito di note conclusive

All'udienza all'uopo fissata, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e il G.d.P. tratteneva la causa a decisione.

\*\*\*\*\*

Parte attrice proprietario del veicolo Porsche Cayenne tg. , ha promosso la presente causa al fine di ottenere l'integrale risarcimento per i danni - quantificati nella complessiva somma di 2.594,00 al netto dell'importo della franchigia (- subiti da detto veicolo in conseguenza di una violenta grandinata, non avendo ricevuto stragiudizialmente alcunché, nonostante il danno fosse stato concordato con il perito dell'assicurazione Parte convenuta Soc.  costituitasi tardivamente. ha contestato la domanda, ricordano gli oneri probatori incombenti



su parte attrice con riguardo sia all'esistenza della polizza e della copertura, sia al fatto storico sia al danno subito.

La domanda proposta da parte attrice deve trovare accoglimento, in quanto dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria espletata gli atti di causa deve ritenersi dimostrato che il sig.   ha diritto a ricevere il risarcimento del danno nella misura richiesta.

Infatti dall'esame de gli atti e dall'istruttoria espletata è risultato dimostrato che:

il sig.  è proprietario del veicolo Porsche Cayenne tg.  e detto veicolo è assicurato presso la , con polizza che copre anche i danni conseguenti ad eventi atmosferici;

il veicolo Porsche Cayenne tg  è stato danneggiato n conseguenza di un evento atmosferico (grandine) occorso in data 16.06.2015 in Torino (articolo Centro Meteo italiano.it doc. 6 fascicolo attoreo

ha provveduto alla tempestiva denuncia alla propria compagnia di assicurazioni il giorno successivo all'evento atmosferico;

in data 19.06.2015 la  ha comunicato di avere "aperto" il sinistro e di avere incaricato il perito GSF di effettuare i necessari accertamenti e nel contempo ha ricordato che nell'ipotesi in cui l'attore si fosse rivolte ad una Carrozzeria convenzionata la franchigia sarebbe stata ridotta ad € 350,00;

in data 25.06.2015 il perito GSF visionava il veicolo attoreo presso la Carrozzeria e concordava il danno senza avere nulla da rilevare sulla veridicità dell'evento e dei danni riscontrati.



Le eccezioni e contestazioni svolte dalla Compagnia di assicurazioni appaiono palesemente infondate e pretestuose, considerato che l'attore ha dato prova dell'esistenza della polizza, dell'evento atmosferico, del danno e dei relativi costi di ripristino.

Si vuole osservare e ricordare come nella causa in oggetto un assicurato chiede alla propria compagnia assicurativa un adempimento contrattuale in forza della polizza esistente ed a parere di questo giudice è da stigmatizzare il comportamento della compagnia, che si costituisce in giudizio lamentando la mancata produzione di documenti contrattuali di cui essa stessa è in possesso e di cui quindi senza alcun motivo denuncia l'assenza. La giurisprudenza in maniera conforme ha affermato il principio secondo il quale *"La necessità di provare per iscritto il contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1888 c.c. si ha solo quando le parti ritualmente e tempestivamente contestino la sua esistenza, ma non quando la stessa venga ammessa anche implicitamente. L'aver la parte contestato nel merito la domanda di parte attrice e l'aver eccepito l'efficacia ed operatività di alcune clausole limitatrici dell'indennizzo contenute nelle condizioni generali, costituisce implicito riconoscimento dell'esistenza e della validità del contratto di assicurazione."*


Inoltre occorre ricordare che ante iudicium la Compagnia, cui è stato denunciato tempestivamente il sinistro, ha riconosciuto sia la copertura assicurativa sia il danno, atteso che è stato "aperto" il sinistro ed è stato dato incarico ad un perito, che visionata l'auto nulla ha rilevato sull'evento e che ha concordato il danno



A parere di questo giudice tali comportamenti impediscono oggi in giudizio di eccepire sia l'inoperatività della polizza sia l'inesistenza dell'evento dannoso (grandine), in virtù del principio "protestatio contra factum proprium non valet." Allegare oggi l'assenza di prova dell'evento e della copertura, dopo avere posto in essere tutte le attività conseguenti ad un sinistro e propedeutiche alla liquidazione dello stesso, senza che sia stata mai appalesata alcuna contestazione sullo stesso, oltre che essere attività difensiva inconciliabile con il pregresso riconoscimento della copertura, è peraltro comportamento contrario a buona fede processuale.

Si ricorda che in base al disposto dell'art. 115 c.p.c: *"salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita."* La contestazione deve quindi essere specifica e cioè deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati. Nel caso di specie le contestazioni svolte dalla parte convenuta sono palesemente generiche e di stile e così poco articolate da non permettere neanche una precisa confutazione delle stesse, alla luce della documentazione in atti, e fra l'altro come già sopra ricordato sono contraddittorie ed incompatibili con il comportamento assunto ante causam.

Conseguentemente la domanda formulata da parte attrice deve essere accolta e la soc. ~~XXXXXXXXXX~~ deve essere condan-



nata a corrispondere a parte attrice la somma di € 2.594,00, corrispondente ai costi sostenuti per la riparazione del danno risultanti dalla ricevuta fiscale e dalla perizia prodotte in causa, detratta la franchigia prevista in polizza.

Sulla somma riconosciuta come dovuta dovranno essere corrisposti gli interessi e la rivalutazione secondo il principio indicato dalla sentenza della Corte di Cassazione sex. Unite n. 1712/95 a decorrere dal 16.06.2015 al saldo..

Le spese di causa, liquidate come in dispositivo, ai sensi della L. 2/12, del D.M. 140/12 e del D.M. 55/14 valutati l'attività svolta e l'impegno e secondo lo scaglione di competenza vengono poste a carico della parte convenuta risultata comunque soccombente.

PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] contro [redacted] [redacted] così provvede:

Accoglie la domanda formulata e per l'effetto dichiara tenuta e condanna [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, a a risarcire i danni subiti da parte attrice in conseguenza del sinistro, danni che liquida in € 2.594,00, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo, interessi calcolati, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata.

Dichiara tenuta e condanna la soc. [redacted] [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore e, alla rifusione a favore di parte attrice delle spese di giudizio che liquida in € 1.330,00 (di cui € 225,00 per fase studio, €



240,00 per fase introduttiva, € 335,00 fase istruttoria, € 405,00 per fase decisoria, € € 125,00 per esposti)) oltre rimb. Forfet, 15%, CPA e IVA come per legge.


Così deciso in Torino 8.07.2019

Passaggio in cancelleria in data 10.07.2019

IL GIUDICE DI PACE

Dott. Carla Boschiglia

Franca BARRA  
CANCELLIERE



Franca BARRA  
CANCELLIERE

